

**Sentenza n. 1130/2021**

**Registro generale Appello Lavoro n. 441/2021**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla Maria Bianchini

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo

Consigliera

Dott. ssa Francesca Beoni

Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di 221/2021, est. Dott. ssa Luisa Rotolo, decisa il 21/09/2021 e promossa

**DA**

**HASSAN ABOUELHASSAN** (C.F: HSSBHS80D07Z336U), rappresentato e difeso dall'Avv. PACELLA ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA GIOVANNI BOTERO, 7 00179 ROMA

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandatario di **S.C.C.I. s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS**, rappresentato e difeso dagli Avv. ti LONGO MARIA CONSUELO e MOGAVERO MIRELLA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in VIA SAVARE, 1 20122 MILANO

**APPELLATO**

**AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE** (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA D'ANNUNZIO, 2 ALESSANDRIA

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** "Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e riconoscere l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata dalle appellate con l'impugnato estratto ruolo nr.

0001015/2012 e l'avviso di addebito n. 36820120003929250 000 di € 4.494,22, per la quale l'opponente nulla deve. Con condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'aumento previsto dal D.M. 37/2018 per i collegamenti ipertestuali, in favore dell'avvocato antistatario, come da nota spese (all. 13 e all. 14)".

**Per I.N.P.S.:** "Piaccia alla Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa: - Rigettare il proposto ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 221/2021 pubblicata il 13.4.2021 del Tribunale di Monza. Spese del grado come per legge".

**Per Agenzia Entrate Riscossione:** "Voglia la Corte di appello adita, rigettare l'appello perché, nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione è infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza, rigettando tutte le domande proposte da Abouelhassan Hassan. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario".

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 30.04.2021 Abouelhassan Hassan ha proposto appello avverso la sentenza n. 221/21 mediante la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione dallo stesso presentata con riguardo all'estratto di ruolo n. 0001015/2012 e al sottostante avviso di addebito n. 368 2012 000 3929250 000 di cui assumeva essere venuto a conoscenza il 01.04.2019 a seguito di un accesso presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al quale aveva chiesto che venisse accertata l'omessa notifica e comunque che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione.

Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 19714/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevato che l'I.N.P.S. aveva fornito la prova della notifica dell'avviso di addebito impugnato relativo a contributi IVS per gli anni 2010 e 2011; che l'Ente di Riscossione aveva prodotto copia dell'intimazione di pagamento avente ad oggetto anche l'avviso di addebito impugnato e costituente valido atto interruttivo della prescrizione; respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto per mancata produzione della comunicazione dell'avviso di deposito, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il ruolo per carenza di interesse ad agire.

In ragione della soccombenza il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.300,00 oltre a spese generali e oneri di legge, da rifondere per la quota di metà a ciascuna resistente.

Abouelhassan Hassan propone appello per i seguenti motivi.

Con un primo motivo di gravame censura la sentenza laddove il Tribunale non ha rilevato che la notifica dell'avviso di addebito opposto era nulla per omessa sottoscrizione dell'addetto al servizio postale. Nell'ottica dell'appellante l'omessa

sottoscrizione non consentirebbe di attribuire la paternità dell'atto con la conseguenza che la notifica sarebbe inesistente.

Con un secondo motivo impugna la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che in caso di notifica per compiuta giacenza per assenza del destinatario, non è necessario l'invio della raccomandata informativa dell'avviso di deposito, con la conseguenza che tale omissione comporterebbe la nullità della notifica.

Chiede pertanto alla Corte, previo accertamento dell'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 368 2012 000 3929250 000 che il relativo credito sia dichiarato prescritto per decorso del termine quinquennale con conseguente riforma della sentenza di I grado e con condanna delle controparti alle refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con memoria in data 03.09.2021 ha resistito l'I.N.P.S. che, richiamate le difese svolte nel precedente grado di giudizio in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 368 2012 000 3929250 000 e della inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 46/99, chiede il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.

Con memoria in data 06.09.2021 ha resistito Agenzia delle Entrate – Riscossioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con decreto del 27.07.2021 è stata disposta la trattazione della causa con il rito c.d. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. n. 77/2020, nonché dell'art. 23 dl 28.10.2020 n. 137/20 conv. in L. n. 176/20, dell'art. 6 D.L. n. 44/2021 e dell'art. 7 D.L. n. 105/21 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica.

Depositare note scritte nel termine assegnato mediante detto provvedimento, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

### **MOTIVAZIONE**

L'appello è infondato.

La Corte rileva che Abouelhassan Hassan non ha impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale di Monza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Ne consegue, pertanto, che tale capo di sentenza è ormai passato in giudicato, avendovi l'appellante prestato acquiescenza.

La Suprema Corte ha chiarito che la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica (nella specie, la pronuncia con la quale il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire), assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione - anche se a carattere pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c.) - in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. (Cass., n. 4908 del 27/02/2017).

Nella specie, non si è in presenza di una duplice *ratio decidendi*, atteso che il primo Giudice ha, in via principale ed esclusiva, dichiarato “inammissibile” il ricorso per carenza di interesse ad agire e ha esaminato le questioni proposte con il ricorso di I grado solo al fine di verificare se in capo al ricorrente fosse sussistente l’interesse ad agire.

Nella specie, l’appellante, avrebbe dovuto in primo luogo motivare le ragioni per cui riteneva sussistente l’interesse ad agire e solo successivamente proporre alla Corte le censure proposte con il ricorso di primo grado.

E’ evidente, quindi, che la mancata impugnazione del capo principale, sul quale si è ormai formato il giudicato, preclude definitivamente la possibilità di affrontare il merito delle questioni in quanto anche il loro eventuale accoglimento non potrebbe determinare la caducazione del capo *autonomo* (e non dipendente) che ha negato in via preliminare la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire.

Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante. Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55 come da dispositivo in Euro 1.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge a favore di ciascuna parte resistente, con distrazione a favore del procuratore di Agenzia Entrate Riscossioni dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

#### **P.Q.M.**

Respinge l’appello proposto avverso la sentenza n. 121/21 del Tribunale di Monza.

Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida a favore di ciascuna in parte appellata in Euro 1.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore di Agenzia Entrate Riscossioni dichiaratosi antistatario.

Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 21/09/2021

Il Presidente  
Carla Maria Bianchini

Il Giudice Ausiliario Relatore  
Francesca Beoni